

**“INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI RILEVANTI NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ”**

*Art. 94-bis, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.*

*Macro-categoria a) delle linee guida di cui al Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 30/04/2020 (G.U. del 15/05/2020)*

Con il presente documento, si individuano ai sensi dell'art. 94 bis, comma 2 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 2 del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 30/04/2020 (G.U. del 15/05/2020), l'elenco degli “interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità” (art. 94 bis, comma 1, lettera a) del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.).

Ai sensi dell'art. 94-bis, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi “rilevanti”, individuati nel presente documento, senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'art. 94 del medesimo decreto.

Tali interventi sono quelli che ricadono in una delle seguenti categorie:

1. “gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di accelerazione  $0,20 \leq a_g^1 \leq 0,25$ )”.
2. “le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)”.

Tra queste sono da considerare:

- a) edifici caratterizzati da un rapporto tra l'altezza e la minore dimensione in pianta superiore a 3 ( $h/b > 3$ ). A tal fine non vengono considerati gli aggetti aventi superficie inferiore ad 1/8 di quella totale”). L'altezza è misurata dallo spiccatto della fondazione alla sommità della struttura. La minore dimensione in pianta è misurata tenendo conto delle rientranze ed al netto di sbalzi, sporgenze e mensole;
- b) ciminiera, torri, serbatoi e silos con altezza maggiore o uguale a 10 metri;
- c) particolari strutture pedonali e ciclabili (ponti, andatoie, passerelle e opere di scavalco in genere) di luce netta maggiore o uguale a 10 metri;
- d) costruzioni dotate di isolatori sismici, dissipatori o smorzatori a massa risonante;
- e) opere geotecniche di sostegno del terreno con altezza fuori terra, ovvero dall'estradosso della fondazione maggiore o uguale a 4 metri (tra le quali: paratie, palancole, muri, gabbionate, palificazioni, terre armate) e le relative costruzioni comprendenti tali opere geotecniche;

---

<sup>1</sup>Così come evidenziato nella linee guida redatte ai sensi del comma 3 dell'articolo 94bis del dpr 380/01 e ai fini del presente atto “[...] il valore dell'accelerazione massima da considerare ai fini dell'applicazione delle disposizioni tecnico-amministrative di cui all'art. 3 della legge n. 55 del 14 giugno 2019, è il valore dell'accelerazione su suolo rigido con superficie topografica orizzontale come definito dalle Norme Tecniche [vigenti, n.d.r.] al § 3.2 e riferito ad un sisma con tempo di ritorno di 475 anni.”, (probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, riferita all'84mo percentile).



- f) edifici industriali (capannoni) con elementi di luce netta superiore ai 30 metri o con altezza di interpiano superiore ai 10 metri misurata all'intradosso degli elementi portanti principali del tetto;
  - g) edifici con piani sospesi con luce della parte a sbalzo superiore a 4 metri.
3. “gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)”.

Sono da comprendere in tale categoria anche le relative opere accessorie o complementari (quali portali o attraversamenti stradali) aventi diretta incidenza sulle condizioni di sicurezza dell'opera/infrastruttura.

